Titolo

Giudizio e responsabilità disciplinare – standard probatorio – principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio – esclusione - ratio

Descrizione

E' vero che la giurisprudenza sportiva non segue i criteri di imputazione propri della giurisprudenza penalistica e i principi del processo penale, quali il grado di colpevolezza tale da resistere a qualsiasi dubbio ragionevole. Tale principio, che costituisce espressione dell'autonomia dell'ordinamento sportivo riaffermata in modo ancor più deciso con la l. 280 del 2003, implica che, per analoghe fattispecie concrete, la giustizia sportiva si accontenti di un grado di certezza inferiore rispetto a quanto richiesto dalla giustizia ordinaria per pervenire all'accertamento della responsabilità penale, per sua natura insofferente a clausole indeterminate. Si è formata, in ambito sportivo, una giurisprudenza consolidata in forza della quale, l'accertamento dell'illecito e l'affermazione della responsabilità disciplinare richiedono un grado di prova inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio. Ciò non toglie che, nell'accertamento dei requisiti costitutivi dell'illecito, la giurisprudenza sportiva è vincolata al doveroso ossequio alle garanzie di tutela degli incolpati e al rispetto delle fisionomie del "*giusto processo*", enunciate all'art. 44 del C.G.S., di cui costituisce espressione la regola che postula che il giudice accerti la sussistenza della condotta illecita sulla base di elementi di prova che consentano di affermare la rilevante probabilità dell'ipotesi accusatoria, che costituisce il grado minimo necessario per l'affermazione della responsabilità disciplinare. In tale prospettiva, il quadro indiziario deve poter offrire elementi sintomatici adeguati a sorreggere, sotto il profilo istruttorio e motivazionale, il giudizio di responsabilità del deferito, senza possibilità di approdare ad una lettura differenziale degli atti investigativi. Quanto sopra deve affermarsi con maggiore intensità nelle situazioni in cui viene in risalto la rilevante afflittività delle sanzioni irrogabili, essendo in tal caso richiesto un particolare grado di attenzione e di scrupolo nella formazione e nella valutazione del materiale probatorio esibito a dimostrazione dell'episodio di responsabilità disciplinare.

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 81/CFA/2024-2025/E

Presidente

Torsello

Relatore

Giordano

Riferimenti normativi

art. 44 CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0081 CFA del 20 gennaio 2025 (A.S.D. A.C. Montignoso e altri-PFI)